

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 7

**Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica).**

(BURC n. 48 del 24 febbraio 2023)

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 23 della [l.r.11/2003](#))*

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della [legge regionale 23 luglio 2003, n. 11](#) (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), è così modificato:
  - a) dopo le parole "che traggono un beneficio" sono inserite le seguenti: "diretto e specifico";
  - b) dopo le parole "pagamento di un contributo consortile" sono inserite le seguenti: "commisurato al beneficio ricevuto";
  - c) dopo le parole "deve intendersi il vantaggio" sono inserite le seguenti: "diretto e specifico".

**Art. 2**

*(Interpretazione autentica articoli 23 e 28 della [l.r. 11/2003](#))*

1. All'articolo 23, comma 1, e all'articolo 28, comma 1, della [l.r. 11/2003](#), le parole "immobili extragricoli" non si riferiscono alle aree urbanizzate ed edificabili che non ricevono un beneficio diretto e specifico.

**Art. 3**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art.4**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.